



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- 183 28 NOV. 2018

DECRETO N. DEL

OGGETTO: Approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii..

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si modificano le procedure e la modulistica, già adottate con Decreto n. 138 del 18/10/2018, di pari oggetto, relative alla presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. giusta D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

PREMESSO CHE la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1423 del 2 ottobre 2018, ha adottato le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto;

CONSIDERATO CHE la succitata D.G.R. n. 1423/2018 ha altresì adottato la procedura per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e l'adozione dell'immagine coordinata regionale;

CONSIDERATO CHE con la medesima D.G.R. n. 1423/2018 ha altresì stabilito che le imprese agrituristiche operanti nella Regione del Veneto adottino, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., il marchio turistico regionale di cui alla L.R. n. 11/2013, art. 5 e alle disposizioni da assunte con D.G.R. n. 2078/2017, associato ai criteri richiamati dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con le modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014;

PRESO ATTO del Decreto legge n. 68 del 12/7/2018 con il quale, tra l'altro, all'articolo 1 – punto 4 – la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo” ha sostituito la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

CONSIDERATO CHE la richiamata D.G.R. n. 1423/2018, al punto 8. del dispositivo, incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A, il modello di “Targa di riconoscimento” (per le imprese che svolgono servizio di ospitalità e per quelle che non lo esercitano), la modulistica necessaria ai fini istruttori (ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni), e la modulistica conseguente a sopravvenute disposizioni che interessino l'attività agriturbistica;

CONSIDERATO CHE con proprio Decreto n. 138 del 18/10/2018, al punto 5, si prevedeva che la classificazione delle imprese agrituristiche in attività dovesse avvenire con istanza di classificazione trasmessa tramite SUAP alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31/12/2018 e dal 1° gennaio 2019, tali istanze, dovevano essere inviate - con la modalità medesima - alla Regione del Veneto;

CONSIDERATO CHE tale procedura di trasmissione, tramite SUAP, comporterebbe per le imprese agrituristiche un'ulteriore adempimento procedimentale a quanto già previsto dall'Allegato A – punto 2 - alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016 “Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività agrituristiche” che per prassi prevede l'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”» ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione”;

DECRETA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare il proprio Decreto n. 138 del 18/10/2018, di pari oggetto;
3. di approvare, così come previsto dal punto 8. del dispositivo della D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018, la simbologia e la modulistica allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito elencata:
 - **Allegato A** “Modello di targa di riconoscimento per le sole imprese che non svolgono servizio di ospitalità”;
 - **Allegato B** “Modello di targa di riconoscimento per le sole imprese che svolgono servizio di ospitalità”;
 - **Allegato C** “Modello di domanda di utilizzo del Marchio *agriturismo italia* che identifica l'attività, con simbolo identificativo del turismo veneto e classificazione dell'azienda agrituristica”;
 - **Allegato D** “Modello di domanda di utilizzo Marchio *agriturismo italia* che identifica l'attività, con simbolo identificativo del turismo veneto”;
4. di stabilire che, la “Targa di riconoscimento” deve essere obbligatoriamente posta in modo visibile all'ingresso della struttura ricettiva e non riportare, in difformità al modello approvato, altri loghi e iscrizioni diverse dalla denominazione dell'azienda agrituristica e, per le sole imprese che svolgono servizio di ospitalità il numero di “girasoli”, determinati con la classificazione;
5. di stabilire che, nella costruzione della targa di riconoscimento, devono essere considerate le indicazioni richiamate dai DMiPAAF n. 1720/2013 e n. 5964/2014 nonché l'utilizzo di materiale atto a garantire stabilità e durata;
6. di prevedere che la classificazione delle imprese agrituristiche in attività debba avvenire, secondo le procedure di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018, con istanza di classificazione trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31/12/2018 e dal 1° gennaio 2019, tali istanze, dovranno essere inviate - con la modalità medesima - alla Regione del Veneto. Con successivo decreto si provvederà all'aggiornamento della modulistica;

7. di stabilire che, ai sensi degli articoli 19, 20 e 25 della Legge regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii., tutte le imprese agrituristiche in attività, sono obbligate ad esporre la “Targa di riconoscimento” entro e non oltre i termini previsti ai punti 3 e 4 della D.G.R. n. 1423 del 02/10/2018;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Trasparenza – “Avvisi” nel sito della Regione del Veneto al seguente link: <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

f.to dott. Claudio De Donatis

RF/rt



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. **- 183** del **28 NOV. 2018**

pag. 1/1




MODELLO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO
PER LE SOLE IMPRESE CHE NON SVOLGONO SERVIZIO DI OSPITALITÀ





**MODELLO DI TARGA DI RICONOSCIMENTO
PER LE SOLE IMPRESE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI OSPITALITÀ**





- 1) di aver preso visione del decreto 3 giugno 2014 del MIPAAF relativo al Regolamento d'uso del Marchio *agriturismo italia* e di possedere tutti i requisiti ivi previsti per il suo uso;
- 2) di conoscere quanto previsto dall'art. 19 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e dal punto 6 della DGR n. 502 del 19/4/2016 con oggetto "**Disposizioni per l'attività di agriturismo**" riguardante l'adozione dei criteri di classificazione, denominazione ed immagine coordinata.;
- 3) di aver applicato alla propria azienda agrituristica, in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1423 del 02/10/2018, la procedura di autovalutazione attraverso la compilazione della tabella di merito delle strutture agrituristiche venete da applicarsi esclusivamente alle aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi ed in merito a tale procedura di autovalutazione dei requisiti di classificazione, di aver totalizzato il punteggio pari a punti _____ corrispondente a

(barrare una casella)

1 2 3 4 5 **girasoli**

come risultante dalla **tabella di valutazione compilata allegata** alla presente richiesta.

- 4) di conoscere l'obbligo, prima della scadenza dei 5 anni di validità della classificazione dell'azienda agrituristica e prima della eventuale variazione delle attività ivi esercitate, di effettuare le comunicazioni riguardanti il livello di classificazione dell'azienda, previste dall'art.10 dell'Allegato A della citata DGR n.1432/2018;
- 5) di conoscere il contenuto dell'informativa generale sulla privacy (Reg. 2016/679/UE - GDPR);
- 6) di essere a conoscenza che l'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dalla presentazione delle domande per comunicare rilevi su eventuali errori ed anomalie riscontrate nelle domande presentate. Trascorso questo termine, senza rilevi da parte delle Amministrazione competente, la domanda di classificazione e la domanda di concessione in uso del marchio si intendono approvate per silenzio assenso e la ditta potrà utilizzare il Marchio *agriturismo italia* ed i simboli grafici della classificazione. La corretta attribuzione della classificazione sarà verificata nel corso dei controlli previsti ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera f) della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

Inoltre, si impegna

- 1) al rispetto delle norme d'uso del Marchio *agriturismo italia* e dei simboli grafici della classificazione;
- 2) ad utilizzare il simbolo grafico del Marchio turistico regionale con la procedura telematica reperibile all'indirizzo www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico
- 3) a consentire ai soggetti incaricati dei controlli l'acquisizione di tutte le informazioni che permettano di verificare l'effettiva corrispondenza della classificazione con l'attività aziendale.



Trattamento dati personali e tutela della privacy

L'informativa generale in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell' art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR, è pubblicata nei siti web delle amministrazioni destinatarie dell'istanza.

La presente domanda può essere inviata all'Amministrazione in indirizzo, in uno dei seguenti modi:

- per via telematica con firma digitale;
- per via telematica sottoscrivendo il presente modello su formato non editabile, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e Data

firma del richiedente



- 1) di aver preso visione del decreto 3 giugno 2014 del MIPAAF relativo al Regolamento d'uso del Marchio *agriturismo Italia* e di possedere tutti i requisiti ivi previsti per il suo uso;
- 2) di conoscere il contenuto dell'informativa generale sulla privacy (Reg. 2016/679/UE - GDPR)
- 3) di essere a conoscenza che l'Amministrazione competente ha 60 giorni di tempo dalla presentazione delle domande per comunicare rilevati su eventuali errori ed anomalie riscontrate nelle domande presentate. Trascorso questo termine, senza rilevati da parte delle Amministrazione competente, la domanda di concessione in uso del marchio s'intende approvata per silenzio assenso e la ditta potrà utilizzare il Marchio *agriturismo Italia*.

Inoltre, si impegna

- 1) al rispetto delle norme d'uso del Marchio *agriturismo italia* di cui al decreto 3 giugno 2014 del MIPAAF;
- 2) ad utilizzare il simbolo grafico del Marchio turistico regionale con la procedura telematica reperibile all'indirizzo www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico

Trattamento dati personali e tutela della privacy

L'informativa generale in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell' art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR, è pubblicata nei siti web delle amministrazioni destinatarie dell'istanza.

La presente domanda può essere inviata all'Amministrazione in indirizzo, in uno dei seguenti modi:

- per via telematica con firma digitale;
- per via telematica sottoscrivendo il presente modello su formato non editabile, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e Data

firma del richiedente